

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI  
 Rettore Università  
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
 Pres. Em.  
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
 FERRER ORTIZ  
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
 Ord. Università di  
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
 Prof. Em. Università  
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
 Ord. Università della  
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
 Ord. Università  
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
 Prof. Em. Università  
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI  
 Prof. Em. Università  
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
 Cat. Universitat  
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
 Cat. Universidad  
 de Huelva

ALBERTO ROMANO  
 Prof. Em. Università  
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*già diretto da*

GIUSEPPE DALLA TORRE

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

FRANCESCO BONINI

Rettore Università  
"Lumsa"

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID  
Cat. Universitat  
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 4 2022



STEM Mucchi editore

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Bologna  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Andrea Favaro

## PROLEGOMENI PONTANIANI NELLA SCOPERTA DELLA MODERNA *PRUDENTIA (IURIS)*\*

SOMMARIO: 1. Premessa. Lettere, filosofia e diritto in Giovanni Ioviano Pontano – 2. Volontà del legislatore e *prudentia iuris*. – 3. Trattato e fonti: morale, diritto e filosofia. – 4. Oltre Aristotele e prima della modernità. – 5. Conclusione interlocutoria: singolo ‘prudente’ per uno Stato ‘giusto’.

### 1. *Premessa. Lettere, filosofia e diritto in Giovanni Ioviano Pontano*

L'uomo delle istituzioni (e ben più noto finora come letterato) Giovanni Ioviano Pontano<sup>1</sup>, da qualche tempo merita l'attenzione di studiosi di varie discipline sociali anche se ancora limitati risultano i contributi sulle sue opere da parte di giuristi, nonostante gli autorevoli inviti formulati *expressis verbis* già in tempi nemmeno troppo prossimi ai presenti<sup>2</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul Pontano (1426-1503) e la sua biografia, non poco curiosa e ricca di peripezie fin dall'adolescenza, si rinvia innanzi tutto alla *Ioannis Ioviani Pontani Vitae brevis pars per Tristanum Caraciolum descripta* nella edizione critica a cura di L. MONTI SABIA, *Un profilo moderno e due Vitae antiche di Giovanni Pontano*, Quaderni dell'Accademia Pontaniana, Napoli, 1998. Una sintesi delle varie fonti emerse fino all'evo presente sulla biobibliografia pontaniana è presente anche, sia consentito, in A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia. Radici filosofiche dello Stato moderno*, Roma, 2020, Cap. I.

<sup>2</sup> Vedansi sul punto, a mero titolo esemplificativo, le note parzialmente autobiografiche di allievo di uno dei maggiori giusfilosofi italiani del sec. XX, e per questo ancora più efficaci, solo in virtù delle quali ci si permette in questa sede di prelude il rinvio al testo, di F. TODESCAN, *Prefazione*, in A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia. Radici filosofiche dello Stato moderno*, cit., in specie p. 7, ove si legge: «Opocher [nello svolgere il ruolo di guida negli studi e per questo accingendosi a suggerire temi rilevanti per la filosofia del diritto] si mise a pensare e, presa una scheda sulla sua scri-

Il senso e l'opportunità del presente contributo, con tutti i suoi limiti (non solo di spazio), erano stati anticipati da altri studi recenti<sup>3</sup> al fine di poter dar conto in termini vieppiù esaustivi del ruolo rivestito dallo statista di Cerreto Sannita alla storia del pensiero giuridico-politico, in specie per quanto concerne talune proposte di dottrina dello Stato che i suoi scritti anticipano e consentono di cogliere, probabilmente in un evo già tardo, i prolegomeni di un ordinamento giuridico inteso in termini 'moderni'.

Personaggio dall'ingegno più che versatile<sup>4</sup>, latinista tra i più autoritari della sua epoca già di per sé eccelsa per la riscoperta della lingua di Cicerone<sup>5</sup>, filosofo morale-politico dai

---

vania, con la biro rossa scrisse testualmente [...]: b) Pontano: Prudentia», indicato alla pari di altri temi rilevanti per il pensiero filosofico-giuridico come «a) L'interpretazione tomistica del concetto aristotelico di diritto naturale» e «c) Le finzioni nella logica del diritto (Gény, Dabin, Dekers, Cornil)» (sempre a p. 7). Sulla *prudentia* pontaniana nello specifico sono dedicate le moderate riflessioni del presente contributo, a guisa di esaudimento, inevitabilmente non bastevole, degli autorevoli suggerimenti di Enrico Giuseppe Opocher (1914-2004).

<sup>3</sup> In sede di pubblicazione della monografia citata le note che rappresentano l'approfondimento sul paradigma prudenziale nel diritto erano oggetto di esplicito rinvio in plurali passaggi come, *inter alia*, si deduceva: «Come già anticipato al Cap. II sul *De prudentia* e l'importanza che ha rivestito anche per i secoli successivi si tornerà in scritti di prossima pubblicazione mentre nella presente disamina ci si limiterà ad alcuni cenni introduttivi» (A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia*, cit., p. 161).

<sup>4</sup> Tale appellativo per il Pontano risulta più che corrispondente e adeguato in ordine alla sua esperienza di politico, intellettuale e 'genitore' di tesi filosofico-giuridiche che solo nei decenni successivi alla sua morte furono diffuse (in vero riutilizzate) da Machiavelli ed altri.

<sup>5</sup> A conferma ulteriore, nella non sperata ipotesi sussistessero dei dubbi, è stato utile rinvenire il consolidamento della notorietà del Pontano per voce di uno tra i pensatori suoi contemporanei maggiormente riconosciuti, Erasmo da Rotterdam (lat. *Desiderius Erasmus Roterodamus*, invero nato *Geert Geertz*) (1466-1536). In una delle sue opere tarde, ovvero nel *Ciceronianus seu de optime genere dicendi* (1528, a distanza, quindi, di venticinque anni dalla morte del Pontano) l'intellettuale affida al dialogo virtuale tra *Bulephorus*, (latore delle idee dell'Autore), *Ipologo* (l'interrogante) e *Nosoponus*, (il ciceroniano zelante) un giudizio netto sul valore dell'umanista di Cerreto, quale miglior esponente del latino classico. Si legge dal testo: «Nos. *Certe Pontanum uno ore praedicant omnes; huic Ciceronianae dictionis palmae tribuunt eruditorum centuriae. [...] Postremo vides, quam infrequens sit in manibus Pon-*

tratti tanto originali da essere desunto quale anticipatore delle tesi del più noto (e di poco posteriore) Machiavelli<sup>6</sup>, commentatore dello Stagirita<sup>7</sup> e, come già anticipato *supra*, acuto ‘stimolatore’ di innovazioni politico-istituzionali.

Giovanni Ioviano Pontano è stato, secondo il parere unanime della critica d’ogni tempo, sia il più autorevole umanista di quella peculiare espressione di Umanesimo sperimentata

---

*tanus, vir, extra controversiam, in literis inter praecipuos numerandus»* (pp. 203-204 – ed. Lugduni Batavorum [Leida] ex officina Joannis Maire, 1528). Sul tema, per approfondimento dedito al ruolo dell’Aegidius pontaniano vedansi la ottime note di M. VILAR, *Los saberes del humanismo en dialogo: Introduccion al Aegidius de Giovanni Pontano*, in *Circe, de clasicos y modernos*, 26, 2022, 1, pp. 135-148 dove pure si appalesa la ‘sorpresa’ per la quale «Mas de quinientos años después, podemos atestiguar que la extensa obra de Pontano no ha tenido una suerte comparable a la de Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Tomás Moro o el mismo Erasmo, y hoy solo es conocida por especialistas en el Renacimiento» (p. 136). Come osservava già il Gaspary, «Il Pontano non usò mai l’italiano nelle sue opere letterarie, bensì sempre il latino; ma egli si serve di questo come della sua propria lingua poiché gli era diventato così familiare che poteva riprodurre con esso le note più spontanee e più intime della vita» (A. GASPARY, *Storia della letteratura italiana*, Torino, 1891, p. 296).

<sup>6</sup> Sul tema ci permettiamo di rinviare, unicamente per limiti di spazio del presente Contributo, a A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia*, cit., in specie Capp. V e VI). Anche in questo campo di indagine, le opinioni degli studiosi, se nel tempo si sono avvicinate e risultate contrastanti, nel secolo scorso hanno trovato conferma positiva e rinnovata stima; vedansi, *inter alios*, E. BERTOLA, *Il De prudentia di Giovanni Pontano e la morale indipendente*, in *Sophia. Rivista internazionale di filosofia e storia della filosofia*, 10, 1942, fasc. I, pp. 82-99, ove si da conto, sin dal principio, del dibattito coevo col richiamo alle opinioni espresse in F. FIORENTINO, *Il risorgimento filosofico nel Quattrocento*, Napoli, 1885.

<sup>7</sup> Sul punto non di certo in solitaria, dato che più che rilevante è stata in età umanistica l’influenza dell’*Etica Nicomachea* su non pochi umanisti, i quali potevano fruire del testo dello Stagirita sia in lingua greca (ben conosciuta dal Pontano sin da giovane) sia attraverso traduzioni latine. Tra le quali, per limitarci a quelle effettuate in un arco temporale vicino al Pontano, segnaliamo la versione curata da Leonardo Bruni fra il 1416 ed il 1417; ad essa si aggiunse nel 1456 l’*Etica* di Aristotele tradotta da Giovanni Argiropulo. Resta da segnalare la rielaborazione degli appunti delle lezioni universitarie dell’Argiropulo sull’*Etica*, curata dall’Acciaiuoli, in un’*Expositio super libros Ethicorum*, che fu resa pubblica nel 1478.

nell'alveo partenopeo<sup>8</sup>, sia, ed abbiamo già riconosciuto che detto profilo risulta parzialmente non noto, un uomo chino al servizio dello 'Stato' e al contempo fautore della affermazione di una versione moderna dello stesso. Come detto, nell'approfondire il paradigma della *prudentia* altrove investigato<sup>9</sup>, coniugheremo lo stesso in uno con la volontà legislativa, così come si è espressa, anche grazie al contributo del Pontano, all'emersione dello Stato (moderno).

## 2. *Volontà del legislatore e prudentia iuris*

Come noto il Pontano si colloca in un contesto storico e culturale di crisi tra una età di mezzo al termine del suo dipanarsi e un evo moderno che desiderava recuperare il magistero classico come premessa non solo diacronica di un rinascimento *in fieri*. Dal punto di vista filosofico-giuridico detto criterio 'critico' era caratterizzato dal confronto (non sempre serrato) tra diritto (Digesto) e filosofia (greca). Dal connubio tra queste matrici il Pontano tenta di sviluppare nozioni teoriche originali e al contempo così concretamente avviluppate (e ivi 'adoperate') al contesto storico contingente tanto da supportare finanche esperienze di repressione politica quale espressione giustificata della *voluntas principis*.

---

<sup>8</sup> Come icasticamente cifrato dal Roick: «Pontano's political career [...] bears witness to the storms that raged over the peninsula during these years» (M. ROICK, *Pontano's Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the Renaissance*, London - New York, 2017, p. 19).

<sup>9</sup> L'analisi del paradigma della *prudentia (iuris)* nei testi pontaniani è stato oggetto di analisi da qualche tempo (v. la Relazione su *Prudentia iuris: da Aristotele a Pontano, la chiave della modernità* al Convegno Internazionale su *Experiencia y estatuto epistémico de las ciencias prácticas: Ética, Política, Derecho y Educación* presso l'Università Cattolica di Buenos Aires, 2-4 settembre 2014) e preceduta da analisi previe cui si rinvia per chi volesse approfondire la matrice dei paragrafi esposti nella presente sede: A. FAVARO, *De prudentia et ratione iuris, in Ius divinum. Atti del XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Venezia dal 17 al 21 settembre 2008*, a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2010, pp. 1167-1182; Id., *La Prudenza del Giurista e la Natura del Diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 58, 2018, pp. 513-532.

Se abbiamo già rilevato in quali termini Bartolo da Sassoferrato inaugura l'itinerario al 'dio terreno' che stabilisce ciò che è legge e quindi crea *ex nihilo*<sup>10</sup> possiamo rilevare come sia Pontano tra i primi e quindi in termini originali affidare una responsabilità a detta divinità contingente che se trascende il diritto stesso non è permesso alla stessa trascendere ugualmente il dovere di rappresentanza trasparente. Il Pontano e non solo perché, come dicono alcuni, più realista del re, insegnava «placitum regis illis, cum illa scriptum sint, domini voluntas lex eloquens»<sup>11</sup> (in vece dell'agostiniano «Dei voluntas lex est»), ove è rintanata tutta la speranza del Nostro di non giustificare la tirannia quanto di sedare le condotte dei baro-

---

<sup>10</sup> Non è dato soprassedere all'originalità di tale portato che anticipa le concezioni proposte da Rousseau e inverte da Portalis. Difatti, la più stringente conferma della tendenza a fare dei precetti politico-giuridici dei canoni religiosi possiamo trovare nel rousseauiano *Contratto Sociale* (J.J. ROUSSEAU, 1762) dove si legge che «vi è una professione di fede puramente civile di cui spetta al sovrano fissare gli articoli» in funzione dei quali, «senza poter costringervi nessuno a credervi, il Sovrano può bandire dallo Stato chiunque non vi creda; può bandirlo non in quanto empio ma in quanto asociale, in quanto incapace di amare sinceramente le leggi, la giustizia, e di immolare, se occorra, la sua vita al dovere. E se qualcuno – è la conclusione radicale e terribile del mite Rousseau – dopo aver pubblicamente riconosciuto questi stessi dogmi, si comportasse come se non vi credesse, sia punito con la morte, egli ha commesso il peggiore dei delitti, ha mentito davanti alle leggi». Di tutto questo poi troviamo il riflesso istituzionale nel napoleonico *Code Civil*, che costituirà il modello di tutte le codificazioni del mondo, esplicitamente affermato nella relazione al Titolo preliminare presentata da Jean Etienne Marie Portalis nella seduta del *Corps Législatifs*, il 4 del mese ventoso dell'anno XI della Rivoluzione Francese (23 febbraio 1803): «Il potere legislativo è onnipotenza umana. La legge stabilisce, cambia, modifica, perfeziona; distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora. La mente di un grande legislatore è una specie di Olimpo donde promanano le grandi idee, le felici concezioni che provvedono alle fortune degli uomini e al destino degli stati».

<sup>11</sup> *De obedientia*, par. 37r. Ne consegue conferma che 'il re è la legge'. Sul tema vedasi anche E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del re*, tr.it., Torino, 2012, p. 141 e ss. Vedansi per approfondimento anche: C. VASOLI, *La «naturalità» dello Stato e la sua «patologia» nella tradizione politica aristotelica*, in *Il pensiero politico*, 26, 1993, 1, pp. 3-13; P. BECCHI, *Individualismo versus organicismo? Elementi per la critica di una grande dicotomia*, in *Verifiche*, 25, 1996, 2-3, pp. 251-280; E. ANCONA, *All'origine della sovranità. Sistema gerarchico e ordinamento giuridico nella disputa sui due poteri all'inizio del XIV secolo*, Torino, 2004.

ni ribelli e per questo motivo richiamata la vigenza del paradigma della *obedientia*. In Pontano viene così cristallizzato il capovolgimento di rapporti tra il giudicare e il legiferare, visto che se in principio il primo prevaleva sul secondo anche in merito alle pretese/competenze del sovrano (come insegnava anche Bartolo da Sassoferrato) ad un certo punto il rovesciamento viene considerato inevitabile e operativamente utile al fine di mantenere quel che possiamo già qualificare (ovviamente *ex post*) come ‘Stato’, quale soggetto autonomo e distinto rispetto al di lui gerente<sup>12</sup>.

### 3. *Trattato e fonti: morale, diritto e filosofia*

Un tanto emerge nella teoresi pontaniana già nei primi scritti ‘moralì’, ma la tesi qui proposta è che viene a compiersi con la predisposizione del *De prudentia*, che rappresenta un breve trattato di filosofia morale, invero politico-giuridica, scritto (probabilmente) nel 1498<sup>13</sup>. Lo scritto si struttura in

---

<sup>12</sup> Vedasi le sempre lucide disamine offerta da E.H. KANTOROWICZ, *Pro patria mori*, in Id., *I misteri dello Stato*, tr.it., Genova-Milano, 2005, pp. 67-97. Come ha ben argomentato il Costa, con il Quattrocento «si ricrea una relazione di ipominia, ma i lessemi in relazione sono capovolti: non più *iurisdictio* è sovraordinata a *potestas statuendi*, ma la prima parola è iponima di quest’ultima. Il che è come dire che immagine del potere non è più *iurisdictio* ma *potestas statuendi*, che il modello dell’azione politica non è più il giudicare, ma il legiferare» (P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969, p. 176).

<sup>13</sup> Sul punto, vedasi la ricerca svolta da F. TATEO in una nota dell’introduzione del trattato pontaniano *de magnanimitate*. La studiosa L. MONTI SABIA, nell’articolo *Per l’edizione critica del de prudentia di Giovanni Pontano*, in R. GARDINI, E. GARIN, L. CESARINI MARTINELLI, G. PASCUCCI, *Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa*, II Roma, 1980, pp. 596-597, (ora inserito anche in L. MONTI SABIA, S. MONTI, con la cura di G. GERMANO, *Studi su Giovanni Pontano*, II, Centro Internazionale di Studi Umanistici, Messina, 2010, pp. 1073-1093), fornisce interessanti suggerimenti e riflessioni che inducono a considerare inesatte le considerazioni sulla data di composizione del *De prudentia* basate unicamente sulle battute incipitarie del prologo del terzo libro. Per il Cappelli, invece, il trattato risalirebbe al 1496 (cfr. G.M. CAPPELLI, *Introduzione*, in G.I. PONTANO, *De principe*, Salerno, Roma 2003, p. XIX). Le ulteriori indicazioni cronologiche presenti nel trattato ed evidenzia-

cinque libri, ove il paradigma della *prudentia* viene sviluppato soprattutto nel III e nel IV, solo dopo aver dedicato i preordinati libri, in termini curiosi, alla *felicitas* e alle *virtutes* (in genere) e prima di dedicare l'ultimo libro alla esemplificazione storica di '*prudentiae*' sperimentate con successo da uomini di governo (e non). Il Pontano, che aveva partecipato in prima persona al progetto di ingegneria 'statuale' aragonese, immerso nell'età senile (e in un certo senso costretto alla stessa nonostante la sua volontà dal mutamento di governo angioino) risulta maggiormente attento a disamine di natura teorica.

Il trattato è proposto in forma di 'dialogo'<sup>14</sup> virtuale tra l'autore con Tristano Caracciolo<sup>15</sup> e Francesco Puderico<sup>16</sup>, tut-

---

te dalla Monti Sabia sono relative al quinto libro. Per la Monti Sabia per la data del 1498 erano stati composti almeno i primi tre o quattro libri del trattato, mentre il quinto libro sarebbe stato composto tra la primavera del 1499 e la tarda primavera del 1500.

<sup>14</sup> Dialogo invero sussistente nel mero *incipit*, visto che il ruolo dei suoi interlocutori è unicamente quello di farsi promettere che l'argomento sarà dedicato alla prudenza. Infatti, essi parteciperanno alla discussione come silenti auditori delle disamine pontaniane inerenti la virtù della prudenza propria e le problematiche collegate.

<sup>15</sup> Tristano Caracciolo è un umanista di rilievo nel panorama della cultura napoletana di età rinascimentale vissuto tra il 1437 e il 1528. «Apparteneva alla nobiltà [...] fu scrittore assennato e, fatta ragione dei tempi, elegantissimo. [...] Il Pontano l'ebbe carissimo» (C.M. TALLARIGO, P. ARDITO, *Giovanni Pontano e i suoi tempi*, Napoli, 1874, pp. 147 e 149). Nel segnalare le notizie bibliografiche relative alla figura dell'umanista, ci limitiamo a indicare B.C. DE FREDE, *L'umanista Tristano Caracciolo e la sua «Vita di Giovanna D»*, in *Archivio Storico Italiano*, 1, 1947, pp. 50-54; M. SANTORO, *Tristano Caracciolo e la cultura napoletana della Rinascenza*, Napoli, 1957.

<sup>16</sup> Frammentarie risultano le notizie relative alla biografia ed alla produzione poetica di Francesco Puderico. Nasce a Napoli da Errico (non è conosciuto l'anno) e viene allevato fin dalla sua giovinezza come proprio figlio dal Pontano. Sempre il Pontano nell'*Aegidius* lo indica come uomo versato nelle scienze mediche ed in astrologia ed a lui dedica il *De rebus coelestibus*. Dal Tallarigo apprendiamo: «Di chiara stirpe i Poderico alla nobiltà di sangue seppero unire quella che si acquista con l'ingegno, con gli studi e con le opere egregie. [...] Francesco [...] fu maestro razionale alla regia Corte della Zecca [...] La sua stima pel Pontano rasentava il culto: soleva paragonarlo a Cristo, in quanto che come Cristo aveva egli cominciato et facere pariter ed docere; [...] E il Pontano l'amò teneramente [...] e si perché lo aveva allevato come figlio» (C.M. TALLARIGO, P. ARDITO, *Giovanni Pontano e i suoi tempi*, cit., pp. 140-141). Vedasi di recente la ottima stesura a commento per la *I Tat-*

to all'interno della cappella pontaniana<sup>17</sup>.

Volgendo la disamina diretta al testo in uno con il concentrarsi sulla virtù della *'prudentia'* e ponendo l'attenzione sul Libro III, si può rilevare come l'impostazione pontaniana risenta di quella 'attrazione ambigua' (perché valente oltre i confini circoscritti dalle epoche precedenti) fondata sul credito sempre più ampio attribuito alla stessa prudenza che va non solo ad affiancarsi alla sapienza, ma finanche a parzialmente sovrapporsi. Difatti, anche nel Nostro, se il rispetto (invero il richiamo) alla Sapienza è doveroso, la sirena della prudenza risulta maggiormente utile, si potrebbe azzardare 'operativa', per l'azione di governo del sovrano di turno. Già qui si intuisce il tratto moderno dei prolegomeni pontaniani.

Il *De prudentia* segue lo stile del dialogo/trattato aristotelico, ripreso in più di un caso già da Cicerone e quindi nell'umanesimo<sup>18</sup> e caratterizzato, per l'appunto, da uno svolgimento in forma di lezioni, e quindi tramite estese disamine, arricchite nella maggior parte dei casi da *exempla* (in specie per l'ultimo libro). Pare utile richiamare l'attenzione sul fatto che gli orgogliosi proclami organicistici dei tempi (ormai) andati, strutturati sulla *mutua charitas* e quindi sul supporto teorico di Aristotele e Cicerone risultano in Pontano già come echi lontani, sempre autorevoli in quanto 'classici' ma ben poco operativi per la chiusa del XV sec., mentre «la *virtus* del sovrano si mostrava insufficiente, o persino controproducente, nell'agone del reale»<sup>19</sup>. Tentativo questo che riconduce il Pontano al riconoscimento, proprio in un 'agone del reale' del baluardo, uni-

---

*ti Renaissance Library* anche de *Aegidius* con altri dialoghi pontaniani nella rinnovata traduzione in inglese (G.G. PONTANO, *Dialogues*, Vol. 2 (*Actius*) and Vol. 3 (*Aegidius and Asinus*), Ed. and trans. J.H. GAISSER, The 'Tatti Renaissance Library' nn. 91 and 92, Cambridge, 2020) come ben rilevato anche dalla lettura critica di M. SORANZO, *Dialogues*, in *Renaissance Quarterly*, 75, 2022, 3, p. 971 e ss.

<sup>17</sup> Su ruolo, scelte artistiche e finalità dell'edificio culturale familiare sia permesso rinviare, per motivi di necessaria *concininitas*, a A. FAVARO, *Giovanni Pontano. Obedientia cum prudentia*, cit., p. 40 e ss.

<sup>18</sup> Cfr. D. MARSCH, *The Quattrocento Dialogue. Classical tradition and humanist innovation*, Harvard, 1980, pp. 100-107.

<sup>19</sup> G.M. CAPPELLI, *Maiestas*, cit., p. 203.

co, che possa resistere alla mediocrità della fortuna, appunto la *prudentia*, la quale viene analizzata con rara precisione fino a scinderla all'estremo, sempre alla stregua di una impostazione (saggia perché senile) di una umiltà non propria dello statista ai tempi del (suo) governare Napoli. Umiltà con la quale l'Autore principia il trattato nel riconoscere che l'essere umano nasce di per sé primo degli elementi necessari per la sua esistenza: «Et electionibus quibusque et actionibus nostris omnibus finis constitutus est aliquis, cuius ipsi gratia moveamur, ubique enim rei alicuius species, quae optanda quidem appareat, et in agendo, et in eligendo sese nobis offert. Cum enim in summa rerum omnium inopia constitui simus, quae ad victum cultumque et usus vitae alios necessaria sunt, earum ut cupiditate teneamur vel maxime quidem necesse est, sine quibus vita ipsa nec commode traduci, nec bene nobiscum agi»<sup>20</sup>.

Umiltà per la *prudentia*, la quale deve farsi carico, per il Pontano, di conoscenza e di arguzia perché il singolo soggetto possa compiere quanto chiamato a svolgere nel corso della sua esistenza. In questo lo statista (v. Cap. IV) rileva come la prudenza sia elemento che, richiamando la matrice del limite dell'essere umano in quanto tale, viene agevolato e/o ostacolato in ordine alla *fortuna* e alla *provvidenza*. In una sorta di morale propria *ante-litteram* dell'Alice falstaffiana nella resa preclara del duo Boito-Verdi «L'uom cade spesso nelle reti ordite dalle malizie sue»<sup>21</sup>, ecco come declina lo statista di Cerreto: «Quotus enim fine a natura, fine ab institutione, sine Dei dono, ac munere, sine ad iis simul omnibus (quanquam quae a Deo tribuuntur, omni sunt e parte perfecta) quotus inquam

<sup>20</sup> *De prudentia*, I, 1, f. 149r.

<sup>21</sup> *Falstaff*, [1893], commedia lirica in 3 Atti – libretto di A. Boito dalla commedia *The Merry Wives of Windsor* e dal dramma *The History of Henry the Fourth* di W. Shakespeare; musica di G. Verdi, Atto III, Parte II, con pari rilievo del di poco posteriore morale di Ford («Chi schivare non può la propria noia l'accetti di buon grado») che apre al noto a tutti coro finale dell'opera (e reale morale di autentica matrice Shakesperiana): «*Tutto nel mondo è burla. / L'uom è nato burlone, / la fede in cor gli ciurla, / gli ciurla la ragione. / Tutti gabbati! Irride / l'un l'altro ogni mortal. / Ma ride ben chi ride / la risata final*», il quale in termini più che adesivi potrebbe sovrapporsi al rapporto esperienziale di vita/teoresi di Giovanni Ioviano Pontano.

sic est vel praeditus, vel institutus, vel adornatus, ut expetisse ea magis iudicari debeat, quam optasse? Quando eorum, quae optantur non tam actiones ipsae nostrae futurae per se ipsas sunt assecutrices, quam aut fortunae opera, aut Dei beneficentia et munere»<sup>22</sup>.

Sempre nel Libro III (ovvero proprio dove risulta palesato l'obiettivo di definire la prudenza in sé e nei suoi limiti di confronto con altri 'elementi' che superano il potenziale di gestione/controllo del singolo) il Pontano affronta effettivamente la analisi in senso che possiamo, oggi, qualificare 'moderno' della virtù della prudenza<sup>23</sup>. A ordinare il contenuto, il dettato pontaniano segue lo sviluppo delle argomentazioni aristoteliche relative alla 'phronesis' che occupano l'intero Libro VI dell'*Etica Nicomachea*, «tanto da poterlo considerare una sorta di vero e proprio ipotesto del III libro del *De prudentia*, visto che il Pontano sembra seguire quasi passo dopo passo lo sviluppo argomentativo del testo aristotelico»<sup>24</sup>, anche se è possibile riconoscere (qui già nel Libro IV pontaniano) una originalità ga-

---

<sup>22</sup> *De prudentia*, f. 151r e 152v.

<sup>23</sup> Sulla analisi puntuale del trattato *De prudentia* siamo anche in questa sede non poco debitori delle disamine svolte in varie sedi dallo Zembrino (cfr. M. ZEMBRINO, *La concezione aristotelica di "phronesis" come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, in *Studi rinascimentali. Rivista internazionale di letteratura italiana*, 11, 2013, pp. 21-48; Id., *Rielaborazione della concezione aristotelica di phronesis nel libro quarto del De prudentia di Giovanni Pontano*, in *Spolia. Journal of medieval studies*, 2015, pp. 287-300; Id., *Il De prudentia di Giovanni Pontano*, Tesi di Dottorato presso Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), sezione napoletana della Normale di Pisa, voll. 2, Napoli, 2011). Lo studioso, nel leggere il trattato (ed in specie il Libro III) individua due dimensioni della virtù della prudenza tra loro complementari. Nella prima definisce la *prudentia* come una *vis intelligentiae*. Successivamente, l'attenzione dell'umanista si sposta sulla individuazione degli *officia prudentis viri* e sulla determinazione delle caratteristiche del «vir prudens». La seconda dimensione ha come nucleo argomentativo il «bene consulere». Il «consilium», da cui deriva l'«electio», costituisce la «materia» della «prudentia». Il passo successivo è la definizione del «bene consulere» nella sua essenza (cfr. M. ZEMBRINO, *La concezione aristotelica di "phronesis" come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, cit., pp. 22-23).

<sup>24</sup> M. ZEMBRINO, *La concezione aristotelica di "phronesis" come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, cit., p. 23.

rantita dalla attenzione su un aspetto peculiare, cioè le *species prudentiae* e le *virtutes ancillae prudentiae*; dall'altro, diverse e varie sono anche le *auctoritates* con le quali dipana il suo dialogo. Il Pontano afferma che la *prudentia* è una *vis intelligentiae*, che regola le affezioni, guida le scelte, «anzi per meglio dire è essa stessa la “*recta ratio*”, definisce le virtù in base alla misura, all'ordine, alle disposizioni e alle regole da lei fissate»<sup>25</sup>, e conduce con piede fermo al fine designato. Le parole dell'umanista echeggiano la definizione aristotelica di prudenza formulata nell'Etica a Nicomaco, dove essa è presentata come la virtù della parte calcolativa ed è una disposizione, come abbiamo già richiamato, accompagnata da ragionamento che dirige l'agire, concernente le cose che per l'uomo sono buone e cattive<sup>26</sup>.

Lo statista procede nel sottolineare come la prudenza diriga quelle cose che si possono fare per poi guidarle al fine designato dall'appetito e dalla scelta: «*Quod enim rationalis esse animae aliud sine munus, sine officium, maius, excellentiusque, aut esse animae aliud dici queat, in vita agenda, rebusque adminitrandis, quam res ipsas adamussim perpendere, ad normam, aptare, metirique ante quam agenda suscipiantur, et postquam susceptae sunt ordinare, disporre, dirigere, suaque ratione ac via destinatum ad locum perducere, hoc est ad finem ab ipso appetendi initio ipsaque ab electione designatum*»<sup>27</sup>. L'umanista, dunque, afferma che detta virtù cardine non solo definisce i mezzi da tener presenti nell'azione, ma determina anche l'attuazione del fine<sup>28</sup>. Invero il Pon-

---

<sup>25</sup> M. ZEMBRINO, *La concezione aristotelica di “phronesis” come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, cit., p. 24.

<sup>26</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, VI, 5 1140b 4-6.

<sup>27</sup> *De prudentia*, f. 183r.

<sup>28</sup> Come è stato ben argomentato, qui si può riconoscere una questione ampiamente controversa presente nell'Etica a Nicomaco di Aristotele, che circoscrive all'ambito della virtù etica lo scopo, il fine, mentre all'ambito della *phronesis* i mezzi per raggiungerlo (cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, vi 13, 1144a 6-9.) (M. ZEMBRINO, *La concezione aristotelica di “phronesis” come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, cit., p. 24).

tano, nella definizione del rapporto tra la prudenza, l'agire e il suo fine, pur ponendosi sulla scia dei classici greci, procede oltre, in quanto pur riconoscendo alla prudenza l'essere una *vis intelligentiae* e l'afferire di essa alla parte razionale dell'anima, la pone, tuttavia, anche in rapporto con la virtù morale, arrivando persino a considerarla in sé quasi una virtù morale, tentando così di superare la difficoltà di determinazione di rapporto presente già nel pensiero aristotelico tra *phronesis* e virtù morale, ossia tra la determinazione del mezzo e il conseguimento del fine dell'azione stessa.

L'umanista, dopo aver osservato che l'*appetitus* e la *mens* inducono l'uomo sia ad *agere* che a *facere*, con un analogo procedimento argomentativo asserisce che in virtù delle stesse facoltà l'animo umano è spinto sia *ad contemplandum* sia *ad speculandum*. La distinzione pontaniana tra *vis contemplandi* e *vis speculandi* richiama la bipartizione aristotelica della anima razionale in scientifica, con la quale conosciamo gli enti che non possono essere diversamente da quello che sono, e calcolatrice, con cui si conoscono gli enti che possono invece diversificarsi. Proprio nell'atto dello '*speculari*' sui casi dubbi e nella conseguente fase della decisione e della scelta, il Pontano, a differenza dello Stagirita, colloca l'azione della prudenza, che in base a tale sua funzione viene definita *prudential moralis*. Pontano rettifica l'asserzione tornando a chiarire come la prudenza sia una *vis intelligentiae*, il cui solo punto di incontro con la virtù morale è rappresentato unicamente da una affinità della materia trattata<sup>29</sup>. Il Pontano *in primis*

---

<sup>29</sup> *De prudentia*, f. 184r. ove si legge di seguito anche: «Qua in re illud quoque usuvenit, quod in iis, quorum est certitudo, ac scientia, in quibus ip-sis animus aut assentitur veritati, aut dissentit ab eo, quod apparet agnos-citurque omnino falsum. Itaque, in huiusmodi rerum negotiorumque susci-piendorum multitudine iisque consultandis, suscipiendum tandem necne sit negocium et qua etiam via suscipiendum, decernit. Eaque electio dicitur, eli-git enim de duobus alterum aut neutrum; de pluribus, quid potissimum sequi aut nullum malit, pro facultatibus, ingenio, viribus ac rationibus suis. Qua in electione consilioque capiendo prosequendisque negociis ad finem usque, lo-cum suum et quandam quasi provinciam prudentia optinet, quae moralis (ni displiceat) hac in parte a me vocabitur; dirigit enim actiones ipsas virtute-sque eas, quae de exercitatione deque ipsis moribus sunt vocatae».

segue lo Stagirita pure per evidenziare che è pertinenza propria del *vir prudens* l'aver cura delle proprie cose in ogni momento della vita e il dirigere secondo la giusta via della ragione quelle cose che, con acume, compiutezza e cautela, ha ritenuto che saranno convenienti alla propria vita: «Praeterea nec ipsa ars est, ac prudentia, cum ars opificiorum quidem sit, atque eorum, quae manu fiunt, rerum vero agibilium prudentia, sitque prudentis viri officium, rebus ubique suis prospicere illisque ac sibi, bene, recteque consulere in omnem vitae partem nihilque aut negligere aut praetermittere; quin omnia potius excogitare eaque acute, perspecte, caute, quae in rem fore suam duxerit, vivendi denique cursum omnem secundum rectam rationem dirigere, eumque in usum domesticum, familiaresque commoditates tanquam derivare, consequendis iis quae bona ducantur, quaeque rebus ipse suis conducere intellexerit»<sup>30</sup>.

#### 4. *Oltre Aristotele e prima della modernità*

Alla stregua di detti richiami l'umanista fa seguire nuovamente (quasi fosse un riconoscimento di 'debito' e, probabilmente, una anticipata difesa rispetto all'osar dispetto al classico simulacro) a supporto la definizione aristotelica di prudenza<sup>31</sup>. Il Pontano, dopo aver ripreso nuovamente la distinzione aristotelica tra il fare e l'agire, di cui sottolinea che diverso è il fine (il fine del fare, come per Aristotele, è esterno, quello dell'azione è in se stesso)<sup>32</sup>, viene con disamina non

---

<sup>30</sup> *De prudentia*, f. 185r.

<sup>31</sup> Ancora *De prudentia*, f. 185r. «Ad haec Aristotelica utriusque definitio liquido quam inter se differant, ostendit. Cum artis definitio habitus quidam sit vera cum ratione faciendi, Prudentiae vero habitus, qui vera cum ratione in iis versatur agendis, quae sint aut bona homini aut mala».

<sup>32</sup> *Ibidem*: «Quid quod faciendi, finis extra quidem est constitutus proprietae extrarius dicitur. Nam textoris finis est tela, et statuarii statua, cum agendi finis ipsamet sit actio, quae ubi fuerit honesta, ac laude digna, ipsa quidem virtus erit ac sibi ipsi finis. Itaque agendi habitus non idem qui et faciendi».

sempre lineare a confermare che la prudenza non rientra neppure nel novero delle virtù morali, anche se è di per sé morale e si esercita nelle azioni<sup>33</sup>. L'umanista parte *in medias res* con la differenza tra *prudentia* e *sapientia*, sebbene esse, ad un primo esame, sembrano accomunate dalla cognizione dell'onesto e del disonesto, nonché del vivere. Già Cicerone, *auctor* col quale Pontano sceglie di porsi in costante dialettica pure nel *De prudentia*, nel noto *De officiis* aveva distinto tra *sapientia* e *prudentia* «rerum expetendarum fugiendarumque scientia». In sunto, per l'umanista la virtù della prudenza rivolge essenzialmente la sua attenzione a ciò che tende all'utilità che contorna l'interesse privato, mentre la sapienza ha interessi più alti in quanto tende alla conoscenza del mondo celeste e divino, nonché della natura. Invero, Pontano tenta un implicito vincolo tra *sapientia* e *prudentia*<sup>34</sup>, sempre mantenendole ad ogni modo distinte, all'insegna di un sapere (concreto) 'totale'.

Il Nostro preme nel sottolineare, attraverso *exempla* concreti, che la principale differenza tra *sapientia* e *prudentia* è propriamente la loro incidenza sulla esperienza umana concreta, sul decidere, sul (in sunto) governare non solo il singolo ma anche la *communitas*. Dalla comparazione con il magistero di Aristotele emerge non solo una sorta di recupero concettuale, ma pure un rilancio in ambito socio-politico di una virtù che, seppur atta all'interesse dei privati, è così utilmente declinabile nell'impegno pubblico, tanto che, richiamando l'esperienza di Pericle, emerge come lo statista che tale voglia essere ha l'onere di inverare un *vir prudens*. In questi termini l'umanista azzarda l'operazione, di evidente natura pure peda-

---

<sup>33</sup> Degna di nota è la recente pubblicazione del *De Sermone* pontaniano in rinnovata traduzione inglese con apparato di note e commento, ove lo scopo è rilevare importanza e ruolo della 'conversazione' che palesa in sé potenziale presenza di vizi e virtù, con opportuno commento circa la provenienza non solo aristotelica delle fonti del Pontano, ma anche propria del mondo latino, con ruolo spiccato di Tito Maccio Plauto e Marco Valerio Marziale (cfr. G.G. PONTANO, *The virtues and Vices of Speech*, edited by G.W. PIGMAN III, 'I Tatti Renaissance Library' n. 87, Cambridge, 2019; vedasi rec. di D. MARSH, *The Virtues and Vices of Speech*, in *Renaissance Quarterly*, 64, 2021, 1, p. 224 s.

<sup>34</sup> Cfr. F. TATEO, *Umanesimo etico di Giovanni Pontano*, Lecce, 1972, pp. 23-31.

gogica, nel richiamare come detta virtù implichi la propensione al bene sia personale, sia civile. La prudenza, difatti, rende buono, cauto ed esperto sia il padre di famiglia sia l'amministratore dello Stato, in posizione adesiva rispetto ad Aristotele nel riconoscere il nesso tra la cura dell'interesse personale e l'attività politica ed economica, visto che sono da lui posti sullo stesso piano il *pater familias* ed il *rei publicae administrator*.

Richiamando il *vir prudens* non potevano mancare i relativi attributi: l'essere *bonus, cautus et peritus*<sup>35</sup>. E sulla dimensione della *peritia*, se risulta che il *vir prudens* pontaniano è da identificare *sensu lato* con l'uomo virtuoso in genere, mentre *stricto sensu* con l'uomo politico, in ordine precipuamente alla *prudentia legalis*, mutuata invero ugualmente da Aristotele, il Pontano sottolinea due prerogative essenziali del legislatore: l'amore per la patria e per tutti i cittadini come fine del legiferare e l'esperienza e la conoscenza del diritto. Anche qui, principiando anche solo dalle modalità tramite le quali il Pontano dialoga con l'opera aristotelica, emerge come l'umanista non rimanga ancorato al pensiero aristotelico visto che in più di una occasione propone 'aggiornamenti' al testo aristotelico, ovvero svolge degli approfondimenti tramite le fonti di matrice cristiana, in particolare Tommaso d'Aquino, la cui opera anche se non direttamente citata (probabilmente in virtù dell'epoca di redazione del testo e, secondo alcuni, in grazia della non provata adesione al magistero cristiano del Nostro) si appalesa ampiamente mutuata<sup>36</sup>.

D'altra parte, al Pontano spetta l'onere di coniugare coi classici anche il denso sapere giuridico medievale affinché l'applicazione razionale del diritto risulti operativamente rilevante nel processo di ordinamento delle relazioni intersoggettive in virtù del paradigma della obbedienza spontanea. Vale dunque la pena di verificare quali e quante connesio-

---

<sup>35</sup> Per questo motivo, non è propria dei giovani la prudenza; cfr. *De prudentia*, VI, 9.

<sup>36</sup> Vedasi anche sul punto la approfondita disamina svolta da M. ZEMBRI-NO, *La concezione aristotelica di "phronesis" come fonte della definizione di prudentia nel III libro del trattato De prudentia di G.G. Pontano*, cit., *passim*.

ni possegga questa con la categoria della 'prudenza', classicamente intesa. La disamina ora volge al coronamento dei prolegomeni pontaniani con quanto a questi possa essere anche solo implicitamente riconosciuto in ordine ad un ruolo che l'evo moderno ha affidato alla *prudentia* in accentuati termini di *vox media* latina. Detto, per alcuni, progressivo depauperamento subito dal termine *prudentia* ha fornito l'alibi del vederla assimilata all'arte del temporeggiare, del non compromettersi, o tutt'al più ad una specie talmente rara e ardua di fine saggezza per le occasioni straordinarie che pare irraggiungibile per l'essere umano<sup>37</sup>. Un tanto è stato anche il contributo del Pontano e detti fattori sono divenuti, un poco alla volta, parte integrante anche degli ordinamenti giuridici contemporanei. Questi, in estrema sintesi, si palesano debitori di una impostazione già denunciata quale 'geometria legale'<sup>38</sup>, dalla quale, a questo punto, è opportuno partire per poter proseguire la disamina sulle 'intuizioni' pontaniane e il loro esito nei secoli successivi al quel 1498 di (sempre probabile) redazione del trattato. Ecco che la prospettiva della c.d.

---

<sup>37</sup> Pare utile evidenziare sin dal principio, invece, che concordiamo con l'opinione per la quale non vi è virtù più ordinaria della *prudentia*, come ci ha insegnato Tommaso d'Aquino quando ricorda che «prudencia est virtus maxime necessaria ad vitam humanam. Bene enim vivere consistit in bene operari. Ad hoc autem quod aliquis bene operetur, non solum requiritur quid faciat, sed etiam quomodo faciat; ut scilicet secundum electionem rectam operetur, non solum ex impetu aut passione» (TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 57, a. 5).

<sup>38</sup> Il richiamo è all'accezione già suggerita dal filosofo del diritto Francesco Gentile, dalla quale è facile intuire una relazione di sinonimia tra la c.d. 'geometria (legale)' e il 'positivismo giuridico' (come ha peraltro già opportunamente rilevato anche F. CASA, *Sulla giurisprudenza come scienza. Un dibattito attraverso l'esperienza giuridica italiana nella prima metà del Ventesimo Secolo*, I, Padova, 2005, p. 66, nt. 215). Per 'geometriche', in ambito giusfilosofico, si intendono le dottrine che prediligono un approccio essenzialmente scientifico allo studio del diritto, con la conseguenza che le teorie scientifiche così inventate saranno 'operative', ovvero elaborate sulla base di fini predefiniti che "vengono prima della teoria e ne condizionano le "ipotesi" (*ibidem*), e convenzionali, perché il frutto «di deduzioni rispetto a ipotesi approblematicamente poste» (*ibidem*). A fondamento di una tale impostazione del sapere/conoscere (cfr. M. GENTILE, *Trattato di filosofia*, Napoli, 1990, pp. 17-23) è insita l'assunzione di una netta separazione tra validità e valore del diritto.

‘geometria legale’ ricava le proprie radici in tempi non recenti e potremmo farli invero risalire al Pontano e alla sua esposizione, moderna oramai, della *prudentia*. La sinteticità che concede la presente disamina permette almeno di evidenziare perché la prospettiva geometrica non riesca a cogliere l’essenza del diritto e quindi non sia in grado di offrire risposta alla richiesta che ciascuna persona pone affinché venga riconosciuto il proprio ruolo singolare (e irripetibile) all’interno della relazione intersoggettiva. Nella sostanza, ciascun soggetto umano, a prescindere dall’orizzonte filosofico (e non solo) di riferimento, è preordinato a svolgere la propria esistenza in un insieme di relazioni intersoggettive (comunità politica) e, quindi, un ordinamento giuridico in cui esprimere la propria identità tutta avviluppata nella logica del riconoscimento reciproco (con l’altro). Tale orizzonte, secondo il quale, come detto, il diritto non sarebbe in alcun modo una dimensione autentica, *rectius* naturale, dell’esperienza umana, è frutto di una precisa antropologia, la quale non a caso emerge in modo affatto evidente proprio all’interno della cultura umanista; si tratta di un’antropologia, in estrema sintesi, che delinea una dimensione contemporaneamente inautentica e categoriale dell’esperienza giuridica (v. quale sorte Pontano fa toccare alla ‘classica versione’ virtù della *prudentia*) e che costituisce il presupposto sufficiente e necessario perché il diritto possa intendersi solo come norma positiva, comando del sovrano di turno (*Rex est lex*). Per superare questa prospettiva che giustificherebbe una situazione talmente urgente e apparentemente senza vie di uscita da essere da taluni ridotta, oggi, a ‘nichilismo’, è dunque preferibile partire dalla consapevolezza (umanamente necessaria) che quanto appare snodo irrazionale del tutto, risolto ingiusto e talvolta finanche malvagio, costituisce la semplice ma sempiterna denuncia dell’incapacità (o ignoranza) nel decifrare un disegno complessivo che sfugge alla ragione limitata dell’essere umano. Proprio perché, per dirla con Platone, «colui che cura il tutto ha tutto disposto della salvezza e le virtù dell’insieme di tutte le cose, egli ha altresì suddiviso l’insieme in parti affidate alle divinità reggitrici che presiedono fino alla più piccola azio-

ne o passione, sempre, e ne realizzano fino all'estrema suddivisione la completezza del fine»<sup>39</sup>.

5. *Conclusione interlocutoria: singolo 'prudente' per uno Stato 'giusto'*

Procedendo nella disamina è dato ritenere che tale orizzonte possa mostrarsi adeguato per (ri)scoprire la razionalità della legge sotto l'egida della dimensione prudenziale (in senso classico a questo punto e non più, solo, 'moderno' su matrice pontaniana) dell'universo giuridico.

Il desiderio di 'diritto', ma potremmo dire pure di 'giustizia', che l'uomo della strada possiede da sempre è (pure oggi) fortemente condizionato dall'ideologia che esso costituisca un fenomeno essenzialmente umano e razionale<sup>40</sup>. In questa lettura l'opera degli intellettuali umanisti ha giocato un ruolo determinante e tra questi, per i suoi afflitti filosofico-politico-giuridici, ricorre pure il Pontano. Nel mentre spetta sempre all'uomo della strada sperimentare in presa diretta che l'esperienza giuridica (che talvolta non vive, ma subisce) tutto è fuorché votata ad una razionalità coerente (decisioni 'controverse', disposti normativi 'l'un contro l'altro armati', ingiustizie senza spiegazioni, ammesso e non concesso che l'ingiustizia in sé possa essere razionalmente spiegata, etc.). Sotto tale, non solo apparente, antitesi, la *ratio iuris* si palesa allora come lubrificante dell'ordinamento giuridico, in virtù del quale il diritto si presenta come enigma quotidiano apparentemente risolvibile con il solo utilizzo della tecnica<sup>41</sup>. Difatti, se il dibattito tuttora in corso tra filosofi e scienziati del diritto, a prescindere dalla conoscenza degli stessi delle premesse

---

<sup>39</sup> PLATONE, *Leggi*, 903 B-C.

<sup>40</sup> Cfr. quanto afferma circa la razionalità del diritto e alcune sue interpretazioni uno dei più acuti filosofi del diritto italiani, purtroppo deceduto prematuramente: L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955, pp. 40-58.

<sup>41</sup> Cfr., *inter alios*, N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001.

pontaniane (invero poi sviluppate ad arte dal già citato Machiavelli) verte sul ruolo che il giurista stesso, più che il diritto, in una sorta di accentuazione della fenomenologia soggettivistica, debba/possa rivestire nella società odierna, simile questione ha un eterno ritorno sempre e comunque anche all'interno stesso del mondo del diritto. D'altronde non pare facile uscire da questo circolo se è vero che, come Grossi descrive con la prosa efficacemente colorita che lo contraddistingueva, «il sapere giuridico è avvertito come sapere dalla grande capacità ordinante a condizione che riesca a depurarsi di scorie contingenti e particolari e a sovrastare la incandescenza e mobilità della realtà fattuale con i proprii schemi categoriali astratti»<sup>42</sup>.

*'Sapere ordinante'* e *'scorie contingenti'* si ergono quindi come i due fuochi dell'ellissi di un confronto inevitabile per un umanista colto come il Pontano, anzi necessitato dall'esperienza stessa da lui vissuta dove la 'tecnica' pervade(va) le strutture di governo. Dalla disamina fin qui approntata potrebbe allora trarsi la gelida deduzione, tanto esaltante quanto inquietante, che la tecnica (nel/del diritto come nella/della politica), fin dal Quattrocento costituisca una sorta di zona franca per l'autonomia del singolo dove, classicamente, è implicito il concetto di regolarità, quale disposizione del soggetto a seguire una regola<sup>43</sup>. 'Disposizione', non imposizione; 'disposizione' che è implicita nell'autonomia, ma che proprio perché viene compresa nella stessa, non può con la medesima sussistere un rapporto di piena e adeguata identità, perché l'autonomia comprende la disposizione e al contempo la trascende. Peraltro, disposizione non convenzionale, ma reale, come risulta incontrovertibilmente dalla struttura della relazione intersoggettiva, la quale è sempre determinata da regole poste,

---

<sup>42</sup> P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 281.

<sup>43</sup> Sul paradigma dell'autonomia in relazione alla dimensione di eterodirezione dei comandi (legislativi e non solo) ci si permette il rinvio per approfondimento a A. FAVARO, *Autonomia del singolo e autorità dello stato*, in *TCRS - Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2020, 1, pp. 1-19.

ma in tanto si stabilisce in quanto i soggetti che ne sono parte attiva siano disposti a seguirle realmente e non virtualmente.

*Spontaneamente per natura*, come ha anticipato il Pontano nel riconoscere il ruolo del singolo in ordine alla (sua e sempre eventuale) sperimentazione della virtù della prudenza che gli consentirebbe, *per natura*, in termini moderni di dare per 'scontata' la presenza di uno Stato reggente in quanto coerente alla pretesa di giustizia. In alternativa, l'umanista ammoniva sul fatto che la reciprocità già descritta (obbedienza/giustizia) veicolata lungo il crinale di una costante prudenza, già modernamente intesa, può essere elisa solo in presenza del comando ingiusto, ovvero del comando del tiranno, che in quanto tale non costituisce né prudenza, né giustizia. I prolegomeni pontaniani, inevitabilmente, non procedono oltre sul crinale che sfocerà solo dopo secoli nell'alveo fecondo del 'diritto di resistenza' insito nella 'obiezione di coscienza' del singolo, non solo diacronicamente prima della (e a prescindere dalla) giustificazione del tirannicidio di tomistica memoria.

**ANDREA FAVARO, Prolegomeni pontaniani nella scoperta della moderna *prudentia (iuris)***

Con il contributo, l'Autore recupera la analisi svolta in scritti precedenti dedicati alla figura di Giovanni Ioviano Pontano e concentra la disamina sul trattato morale *De prudentia* recuperando direttamente dal testo alcuni elementi utili per giustificare il ruolo del Pontano come pensatore che ha inaugurato la modernità della concezione dello 'Stato', distinguendo *prudentia* da *sapientia* e declinando la prudenza nella prassi di governo.

**Parole chiave:** Pontano, Prudenza, Governo, Stato, Modernità.

**ANDREA FAVARO, Pontanian Prolegomena in the Discovery of Modern *Prudentia (Iuris)***

In this contribution, the Author recovers the analysis carried out in previous writings dedicated to the figure of Giovanni Ioviano Pontano and concentrates the examination on the moral treatise *De prudentia*, recovering directly from the text some useful elements to justify Pontano's role as a thinker who inaugurated the modernity of the conception of the 'State', distinguishing *prudentia* from *sapientia* and declining prudence in the practice of government.

**Key words:** Pontano, Prudence, Government, State, Modernity.

## INDICE DEL FASCICOLO 4 2022

### **Miscellanea**

*Vittorio Gasparini Casari*, Mitologie giuridiche.  
La rappresentanza politica..... 853

*Sergio F. Aumenta*, Il concetto di «Istituzione curiale»  
nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana *Praedicate*  
*Evangelium* ..... 879

*Andrea Favaro*, Prolegomeni pontaniani nella scoperta  
della moderna *prudentia (iuris)* ..... 897

*Francesca Scotti*, Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali  
in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana:  
appunti per un approccio interdisciplinare ..... 919

*Mario Zito, Antonio Pugliese*, L'ultimo volto dell'interdittiva  
antimafia: una nuova forma di *compliance* amministrativa ..... 967

*Marco Molinari*, *Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus*  
*vel scrupulus aliquis*. La Parafrasi greca delle Istituzioni  
di Giustiniano e la definizione di peculio nel commento  
antecessoriale di PT. 4, 7, 4c ..... 1001

*Mauro G. Smiroldo*, La giurisdizione nel prisma del diritto  
soggettivo..... 1045

### **Fatti e giudizi**

*Antonino Mantineo*, Un Maestro per le giovani generazioni  
di studiosi di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiale, che si  
pongono domande più che offrire risposte (*a proposito della*  
*raccolta di saggi* Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti  
di Rinaldo Bertolino, *a cura di R. Mazzola, I. Zuanazzi, M.C.*  
*Ruscazio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022*)..... 1077

**Recensioni** ..... 1089

Finito di stampare  
nel mese di dicembre del 2022

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.